



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.11456 /AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VIII e VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza
Studi Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Regolamento regionale ad oggetto “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali – (con allegati) - Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n.5”- Reg. Gen. n. 528

Ad iniziativa della G. R. – Assessori Nugnes e Russo E.
Depositato in data 23 maggio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la VIII Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

27 MAGGIO 2014

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Biagio Iacolare



Giunta Regionale della Campania
 Uffici di Diretta Collaborazione
 del Presidente della Giunta Regionale
 Segreteria di Giunta

26/5/14
 T. De Caro
 [Signature]

Il Segretario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0346240 20/05/2014 17,31

Mitt. : Segreteria di Giunta

Dest. : SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA

Classifica : 2, Fascicolo : 5 del 2014



Al Segretario Generale del
 Consiglio Regionale della
 Campania
 NAPOLI

Oggetto: Trasmissione atti.

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, la delibera di Giunta di seguito indicata:

M **N. 8 del 23/01/2014** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012 N. 5 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - CON ALLEGATI.

Consiglio Regionale della Campania

[Signature]
 Il Segretario
 Dott.ssa Maria Cancellieri

Prot. Gen. 2014.0011456/A

Del: 23/05/2014 10.15.58

Da: CR A. SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
 REG. GEN. N. 528

220514
 M. Cancellieri



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
8	23/01/2014	52	6	0

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012 N. 5 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - CON ALLEGATI.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B1F00D5857C8D80D7545BB6169FB79EFF3BFE9BF

Allegato nr. 1 : B96FF8314D67F521E0542E2CAC6962FFE7F7BADD

Allegato nr. 2 : 5EF3CFB971B26819C0A0A9DB3686F55FDF4FE36D

Allegato nr. 3 : 4B891943F15BB0264AC5C4A8DC087080643931C6

Frontespizio Allegato : DE1AEE1DE2EB217E81297EB7EB5783B5F1F58112

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0011456/A

Del 23/05/2014 10 15 58

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 528



Assessore

Assessore Nugnes Daniela

Assessore Russo Ermanno



Dipartim.

Direzione G.

52
546
12

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 23/01/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012 N. 5 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - CON ALLEGATI.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0011456/A

Del: 23/05/2014 10 15 58

Da: CR A: SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Legge Regionale 30 marzo 2012 n. 5, ad oggetto "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali", ha introdotto in Campania un nuovo modello di sviluppo locale a forte carattere etico, che vede impegnate le imprese agricole, direttamente o in forma associata con operatori del terzo settore, e le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006, lettere a), c), e), f) e g);
- b. la stessa LR n. 5/2012 prevede, all'articolo 6, che la Giunta Regionale adotti il relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che le competenti strutture amministrative AGC 11 - Settori 01 S.I.R.C.A. e 03 Interventi sul Territorio agricolo e AGC 18 - Settore 01 Assistenza sociale, hanno provveduto congiuntamente ad elaborare una proposta di detto Regolamento, attraverso un apposito gruppo di lavoro interno istituito con D.R.D. n. 42 del 30/05/12 del Coordinatore dell'AGC 11;

RITENUTO di dover adottare ed inoltrare al Consiglio Regionale, ai sensi dei commi 1. e 2. dell'articolo 56 dello Statuto della Regione, la proposta di regolamento in argomento;

VISTO il regolamento "*Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)*", allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sul citato regolamento il Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente si era espresso con i pareri n. 6345/UDCP/GAB/UL/2013 e n. 10976/UDCP/GAB/UL/2013;

CONSIDERATO altresì che successivamente all'emanazione dei suddetti pareri, è stata elaborata una nuova formulazione degli artt. 4 e 5 su cui è stato richiesto il parere del Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente che, con nota n. 2149/UDCP/GAB/UL/2014, ha rinnovato quanto già partecipato con i richiamati pareri n. 6345/UDCP/GAB/UL/2013 e n. 10976/UDCP/GAB/UL dell'1.07.13 a cui gli uffici si sono conformati;

VISTI i pareri del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espressi con nota n. 6345/UDCP/GAB/UL/2013 e n. 10976/UDCP/GAB/UL dell'1.07.13;

VISTI gli articoli 26, comma 3 e 56, commi 1 e 2, dello Statuto della Regione;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni innanzi riportate, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte:

- di approvare il Regolamento di "*Attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)*", allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al Consiglio Regionale copia della presente deliberazione, per l'approvazione, ai sensi degli articoli 26, comma 3. e 56, commi 1 e 2 dello Statuto della Regione Campania, dell'allegata proposta di regolamento;
- di inviare copia della presente deliberazione, per le rispettive competenze, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole – UU.OO.DD. 06 e 09, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e al BURC per la sua pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	8	del	23/01/2014	DIPART.	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR.GEN.
				52 54	6 12	0

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012 N. 5 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - CON ALLEGATI.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Nugnes Daniela</i> <i>Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Diasco Filippo</i> <i>Dott.ssa Romano Rosanna</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano</i> <i>Dr. S. Torda</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	23/01/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		20/05/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

REGOLAMENTO del _____, n. _____
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5
“Norme in materia di Agricoltura sociale
e disciplina delle fattorie e degli orti sociali”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali), di seguito denominata legge regionale, recante le norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.

Art. 2

Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) agricoltura sociale: l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche amministrazioni;
 - b) fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di una o più delle attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, è condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore per attivare relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente ad una o più attività, tra cui:
 - 1) attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
 - 2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;
 - 3) servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;
 - 4) servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;
 - 5) riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;
 - c) orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica affidati per la loro coltivazione e gestione a persone singole o associate, con finalità sociali, ludico-ricreative, educative e ambientali per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 3

Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania, denominato di seguito con il suo acronimo REFAS.
2. Il REFAS è istituito per favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Campania e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti.
3. Al REFAS sono iscritti i soggetti e le tipologie di imprese di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione interna regionale, costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale, da funzionari in servizio presso gli assessorati all'agricoltura e alle politiche sociali.
4. I componenti della commissione di cui al comma 3 sono designati dai rispettivi direttori generali.
5. La commissione si avvale della collaborazione funzionale delle strutture amministrative delle direzioni generali regionali competenti nelle materie trattate.
6. Le attività di segreteria a supporto della commissione sono assicurate dall'unità operativa dirigenziale di competenza della direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, che fornisce inoltre alla commissione anche il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento.
7. La commissione valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 che i richiedenti l'iscrizione al REFAS possiedono.
8. Il riconoscimento del titolo di fattoria sociale è valido fino ad eventuale revoca disposta dall'Amministrazione regionale, sulla base di rinuncia del soggetto iscritto al REFAS, oppure su decisione unilaterale della Regione in relazione all'accertamento del venir meno dei requisiti minimi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania

1. Possono iscriversi al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, in ragione delle diverse categorie cui i soggetti appartengono e dei seguenti requisiti comuni:
 - a) l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, delle strutture e delle aree destinate alle attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;
 - c) il possesso delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - d) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri che assicurino la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e il rispetto di principi etici, con responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore, come descritto dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

- e) l'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili, delimitando e segnalando le aree e le attrezzature a rischio, e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) i requisiti dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
 - b) operare nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g), del decreto legislativo n. 155 del 2006;
 - c) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;
 - b) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al metodo di produzione biologica, ovvero secondo i principi dettati dall'articolo 2, legge 3 febbraio 2011 n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);
 - c) la conduzione delle attività della fattoria sociale anche in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della medesima legge regionale n. 11 del 2007;
 - d) lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 della legge regionale.
4. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) l'iscrizione all'albo degli enti e delle imprese sociali, cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti con budget di salute, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2012 n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);
 - b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5

Domanda di iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania

1. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 inoltrano alla direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, corredata dalla documentazione prevista dai commi 2, 3 e 4, in ragione delle diverse categorie a cui i soggetti appartengono, e dalla seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta da un tecnico a tanto abilitato con descrizione dettagliata:
 - 1) degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree ove sono svolte le attività della fattoria sociale e loro individuazione catastale corredata dalle rispettive visure catastali
 - 2) delle attività esercitate, dell'ordinamento produttivo, dei criteri assunti per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e ambientale delle colture, della

produzione lorda vendibile, dei destinatari coinvolti, delle finalità, dei risultati attesi, delle modalità di attuazione e delle professionalità impegnate;

3) delle attività condotte a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali;

4) dell'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli, anche a soggetti diversamente abili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante elaborati grafici di stato relativi ai locali e alle aree interessate dalle attività e delle modalità di delimitazione e di segnalazione delle aree e delle attrezzature a rischio;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante:

1) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree ove sono svolte le attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;

2) il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, se presente, e la data di inizio delle attività esercitate;

3) lo stato di vigenza e fallimentare;

d) parere sanitario relativo alle aree e ai locali interessati alle attività.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) di essere in possesso dei requisiti dell'impresa sociale di cui al d.lgs n. 155 del 2006, con particolare riguardo al contingente di lavoratori svantaggiati impiegati dall'impresa richiesto dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs n. 155 del 2006;

2) il settore di utilità sociale, fra quelli previsti dalle lettere a), c), e), f), g) dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs n. 155 del 2006, nel quale l'impresa opera;

3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

1) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;

2) di essere un operatore biologico iscritto al Sistema informativo biologico di cui al decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° febbraio 2012 n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico), ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e

- all'etichettatura dei prodotti biologici, ovvero di esercitare le attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, nel rispetto dei principi di produzione integrata dettati dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);
- 3) di svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2 e 3, della legge regionale;
 - 4) attestazione dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale ove insiste l'impresa che accerta che la conduzione delle attività della fattoria sociale avviene in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della medesima legge regionale n. 11 del 2007.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
 - 1) di essere iscritto all'albo delle imprese e degli enti cogestori dei piani terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) di cui alla deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2012 n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);
 - 2) l'azienda sanitaria locale, l'ambito territoriale sociale, le attività realizzate e le aree diritti in cui si opera e il numero delle persone svantaggiate coinvolte nelle predette attività ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 483/2012;
 - 3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 6

Responsabilità delle Fattorie sociali iscritte al REFAS

1. Per lo svolgimento delle attività esercitate la fattoria sociale ha le specifiche autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dai competenti Enti a tanto preposti.
2. L'iscrizione al REFAS non libera in alcun modo l'impresa dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte.
3. Il soggetto iscritto al REFAS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.
4. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto interessato fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), eventuali controdeduzioni.
5. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REFAS ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 7
Controlli

1. La Regione, attraverso i propri uffici di competenza, anche in collaborazione con altri Enti competenti per materia, si riserva in ogni momento, con preavviso, di effettuare controlli in loco presso le sedi dei soggetti iscritti al REFAS, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Per agevolare tale tipo di audit i funzionari incaricati si serviranno di apposita lista di controllo.

2. Il legale rappresentante o la persona da lui delegata è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo loro l'accesso alle sedi interessate, compresa quella della fattoria sociale.

3. Se dai risultati dei controlli si sono riscontrate irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione al REFAS, la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, stabilendo un termine congruo, per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità.

4. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro i termini indicati, l'ufficio stesso avvia la procedura di revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal REFAS.

Art. 8
Registro regionale degli Orti Sociali della Campania (REOS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), per favorire e promuovere le attività degli orti sociali in Campania, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.

2. Al REOS possono essere iscritti esclusivamente gli Enti pubblici proprietari o gestori dei terreni destinati ad orti sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), secondo le modalità di cui all'articolo 10.

3. La valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione al REOS è effettuata dalla commissione interna regionale di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 9
Requisiti per l'iscrizione al REOS

1. Per l'iscrizione al REOS gli Enti pubblici:
 - a) individuano i terreni da destinare ad orti sociali di cui hanno il possesso o la disponibilità;
 - b) regolamentano le modalità di assegnazione, di gestione e di conduzione del terreno, nel rispetto della legge e del presente regolamento;
 - c) provvedono all'assegnazione degli orti e si obbligano alla successiva comunicazione dei relativi provvedimenti al registro.

Art. 10
Domanda per l'iscrizione al REOS

1. Per l'iscrizione al REOS, gli Enti pubblici inoltrano alla Regione Campania - direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda completa della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici inerenti l'area interessata;
- b) relazione con l'indicazione:
 - 1) della denominazione e dei destinatari degli orti;
 - 2) delle modalità e della durata di affidamento;
 - 3) delle coltivazioni prevalenti praticate;
 - 4) delle tecniche di coltivazione adottate;
 - 5) delle eventuali collaborazioni e consulenze tecnico-agronomiche in atto o previste;
 - 6) delle attività formative e di aggiornamento tecnico svolte o previste dirette ai soggetti assegnatari degli orti;
 - 7) delle attività praticate per la promozione e l'organizzazione di eventi di aggregazione e socializzazione;
 - 8) delle attività di servizio garantite (manutenzione, vigilanza, pulizia delle aree comuni, smaltimento rifiuti, controllo, erogazione idrica, assicurazioni, ecc.).

Art. 11

Responsabilità dei soggetti pubblici iscritti al REOS

1. Il soggetto iscritto al REOS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.

2. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3; nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto richiedente dovrà far pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, eventuali controdeduzioni.

3. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REOS.

4. L'iscrizione al REOS non libera in alcun modo i soggetti di cui al comma 1 dagli obblighi di legge relativi alle attività svolte negli orti sociali.

Art. 12

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale in Campania

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto dall'assessore delegato all'agricoltura o suo rappresentante, che lo presiede e lo convoca, e da:

- a) l'assessore delegato alle politiche sociali o suo rappresentante, con funzione di vice presidente;
- b) due dirigenti o funzionari appartenenti alla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) due dirigenti o funzionari appartenenti alla direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;
- d) tre rappresentanti per le organizzazioni professionali agricole regionali;

- e) tre rappresentanti per gli organismi del terzo settore.
3. L'individuazione degli organismi di cui alle lettere d) ed e) cui chiedere le designazioni dei relativi rappresentanti è curata dalle strutture amministrative regionali competenti per le rispettive materie.
4. Gli scopi e le funzioni dell'Osservatorio sono quelli declinati nell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, che qui si richiamano integralmente.
5. La nomina dei componenti dell'Osservatorio avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. L'incarico ha durata triennale oppure decade a seguito dello scioglimento della Giunta Regionale.
6. All'atto dell'insediamento, l'Osservatorio nomina il segretario tra i dirigenti e i funzionari regionali componenti dello stesso.
7. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
8. L'Osservatorio presenta al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ordine alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale.
9. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative competenti in materia, a cui può chiedere informazioni e documentazione a corredo, sia pure nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza, identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.
10. Le attività a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.
11. Per la trattazione di specifici argomenti, il presidente, anche su proposta del vice presidente, può invitare alle riunioni dell'Osservatorio, in audizione, altri soggetti pubblici e privati, nonché enti di ricerca e istituti universitari.
12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e funzionali già previste a legislazione vigente.
13. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 13

Logotipo regionale e riserva d'uso della denominazione fattoria sociale

1. La Regione, attraverso le strutture amministrative competenti, promuove la realizzazione di un logotipo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle attività e delle produzioni agricole derivate dalle Fattorie sociali della Campania.
2. Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "Fattoria sociale", seguita dal nome, acronimo o denominazione dell'impresa.
3. Le caratteristiche tecniche e grafiche del logotipo sono definite unitamente al disciplinare d'uso adottato dalla Giunta regionale.
4. Il logotipo è di proprietà della Regione Campania che si riserva di registrarlo secondo le norme vigenti in materia.
5. Il logotipo è concesso in uso esclusivamente alle fattorie sociali iscritte al REFAS di cui all'articolo 3.
6. Gli Enti pubblici, per finalità di carattere istituzionale e promozionale, possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 14

Attività di informazione e promozione

1. La Regione promuove:
 - a) la diffusione e la conoscenza dell'agricoltura sociale, delle fattorie e degli orti sociali presenti sul territorio regionale e delle attività e dei servizi da essi offerti;
 - b) l'integrazione e la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, mediante la stipula di convenzioni o altri atti d'intesa, con il coinvolgimento attivo degli organismi operanti nel terzo settore, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni e degli enti pubblici locali;
 - c) la qualificazione dei servizi offerti attraverso la legge regionale e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare attraverso interventi innovativi nel campo dell'agricoltura sociale;
 - d) attraverso le proprie strutture di competenza la costituzione delle reti regionali, rispettivamente delle fattorie sociali e degli orti sociali, con funzione di promozione, informazione ed assistenza tecnica e metodologica ai soggetti appartenenti alle reti medesime.
2. Nell'ambito delle strategie di sviluppo e degli interventi volti a promuovere la filiera corta e il chilometro zero in agricoltura, la Regione promuove e favorisce la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
3. A cura della struttura amministrativa competente della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sull'agricoltura sociale recante:
 - a) i dati statistici ed informativi provenienti dall'applicazione del presente regolamento, compresi i Registri di cui agli articoli 3 e 8;
 - b) la composizione e l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 12;
 - c) informazioni utili sugli eventuali regimi di aiuto previsti dalla normativa vigente nel campo dell'agricoltura sociale;
 - d) le attività poste in essere dalla Regione e dagli altri soggetti referenti in materia;
 - e) ogni altra comunicazione utile inerente l'agricoltura sociale.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese già iscritte nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 6 luglio 2007 (Definizioni delle caratteristiche funzionali della fattoria sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella regione Campania) e al decreto di attuazione n. 145 del 28 aprile 2008 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti e per comportamenti sistematici od occasionali non conformi alle norme vigenti da parte degli iscritti al REFAS e REOS.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

10 LUG. 2013
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

*Busiaca
Furiale*

Prot.n. 10976 /UDCP/GAB/UL
del 08/07/2013

Al Coordinatore dell'AGC
Sviluppo Attività Settore
Primario

Al Coordinatore dell'AGC
Politiche Sociali

p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Capo Dipartimento della
Salute e delle Risorse Naturali

Al Coordinatore dell'AGC
Affari Generali della Giunta
Regionale

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali)

Si fa seguito al parere n. 6345/UDCP/GAB/UL, del 23 aprile 2013, e a quanto con esso partecipato.

Agli esiti del carteggio successivamente intercorso con i referenti di codeste Aree Generali, e della valutazione e della verifica delle proposte inerenti l'oggetto, pervenute per le vie brevi per corrispondere alle modificazioni richieste da questo Ufficio, si è provveduto, preminentemente, alla riformulazione degli articoli 4 e 5 a fini di coerenza sistematica e di migliore leggibilità del testo e di adeguare il loro portato letterale al rispetto della fonte legislativa che il regolamento in esame si propone di attuare.

Conseguentemente, gli allegati 1, 2, e 3 sono da modificare in coerenza con la stesura degli articoli 4 e 5, ovvero, non avendo peraltro natura precettiva, vanno espunti dal testo in esame, unitamente, in tal caso, all'allegato 4.

Atteso il recepimento di quest'ultima osservazione, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nel testo che si allega.

Antonio Ferrara


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0507601 12/07/2013 09,50

Alfidente : IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE

Assegnatario : Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in ...

Classifica : 11.1.5. Fascicolo : 1 del 2013



REGOLAMENTO del _____, n. _____

Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5

Art. 1**Oggetto e finalità**

1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali), di seguito denominata legge regionale, recante le norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali.

Art. 2**Definizione e campo d'azione dell'agricoltura sociale**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) agricoltura sociale: l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche amministrazioni;
 - b) fattoria sociale: impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, è condotta con etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore per attivare relazioni e servizi atti ad offrire risposte ai bisogni locali unitamente ad una o più attività, tra cui:
 - 1) attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
 - 2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;
 - 3) servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;
 - 4) servizi alla vita quotidiana: agri-asili, servizi di accoglienza diurna per anziani;
 - 5) riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani;
 - c) orti sociali: appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica affidati per la loro coltivazione e gestione a persone singole o associate, con finalità sociali, ludico-

ricreative, educative e ambientali per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 3

Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania denominato di seguito con il suo acronimo REFAS.
2. Il REFAS è istituito per favorire la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Campania e la promozione dei servizi e dei prodotti agricoli da esse offerti.
3. Al REFAS sono iscritti i soggetti e le tipologie di imprese di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione interna regionale, costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale, da funzionari in servizio presso gli assessorati all'agricoltura e alle politiche sociali.
4. I componenti della commissione di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi direttori generali.
5. La commissione si avvale della collaborazione funzionale delle strutture amministrative delle direzioni generali regionali competenti nelle materie trattate.
6. Le attività di segreteria a supporto della commissione sono assicurate dall'unità operativa dirigenziale di competenza della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, che fornisce inoltre alla commissione anche il necessario supporto logistico e operativo per il suo funzionamento.
7. La commissione valuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 che i richiedenti l'iscrizione al REFAS possiedono.
8. Il riconoscimento del titolo di fattoria sociale è valido fino ad eventuale revoca disposta dall'Amministrazione regionale, sulla base di rinuncia del soggetto iscritto al REFAS, oppure su decisione unilaterale della Regione in relazione all'accertamento del venir meno dei requisiti minimi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione al Registro dei REFAS

1. Possono iscriversi al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3, e 4, in ragione delle diverse categorie cui i soggetti appartengono e dei seguenti requisiti comuni:
 - a) l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, delle strutture e delle aree destinate alle attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;
 - c) il possesso delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - d) la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri che assicurino la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e il rispetto di principi etici, con responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con offerta di servizi culturali, educativi,

- assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore, come descritto dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) l'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli anche a soggetti diversamente abili, delimitando e segnalando le aree e le attrezzature a rischio, e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale, posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) i requisiti dell'impresa sociale di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
- b) operare nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g), del decreto legislativo n. 155 del 2006; la previsione, nel proprio
- c) statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e de l'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di ap coltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per
3. l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata; la conduzione delle attività della fattoria sociale secondo criteri di sostenibilità ambientale, attraverso l'adesione al metodo di produzione biologica, ovvero secondo i principi dettati dall'articolo 2, legge 3 febbraio 2011, n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);
- b) la conduzione delle attività della fattoria sociale anche in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della 8 novembre 2000, n.328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della medesima legge regionale n. 11 del 2007;
- c) lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3, della legge regionale.
4. Per l'iscrizione al REFAS i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale posseggono anche i seguenti requisiti:
- a) l'iscrizione all'albo degli enti e delle imprese sociali, cogestori dei progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti con budget di salute, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2012, n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012); la previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5

Domanda di iscrizione al Registro delle fattorie sociali della Campania

1. Per l'iscrizione al REFAS, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 inoltrano alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, corredata dalla documentazione prevista dai commi 2, 3, e 4, in ragione delle diverse categorie a cui i soggetti appartengono, e dalla seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta da un tecnico a tanto abilitato con descrizione dettagliata:
- 1) degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree, ove sono svolte le attività della fattoria sociale, e loro individuazione catastale corredata dalle rispettive visure catastali;
 - 2) delle attività esercitate; dell'ordinamento produttivo, dei criteri assunti per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e ambientale delle colture, della produzione lorda vendibile, dei destinatari coinvolti, delle finalità, dei risultati attesi, delle modalità di attuazione e delle professionalità impegnate;
 - 3) delle attività condotte a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore, in modo integrato per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali;
 - 4) dell'accesso agli immobili e alle aree interessate sicuro e libero da pericoli, anche a soggetti diversamente abili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante elaborati grafici di stato relativi ai locali e alle aree interessate dalle attività e delle modalità di delimitazione e di segnalazione delle aree e delle attrezzature a rischio;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante:
- 1) il possesso o la detenzione, in base ad un legittimo titolo, degli immobili, delle strutture, dei terreni e delle aree, ove sono svolte le attività della fattoria sociale. In caso di beni confiscati alle mafie, la disponibilità all'uso del bene;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
- 1) di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia e con le autorizzazioni e i nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate;
 - 2) il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, se presente, e la data di inizio delle attività esercitate;
 - 3) lo stato di vigenza e fallimentare;
- d) parere sanitario relativo alle aree e ai locali interessati alle attività.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
- 1) di essere in possesso dei requisiti dell'impresa sociale di cui al d.lgs n. 155 del 2006, con particolare riguardo al contingente di lavoratori svantaggiati impiegati dall'impresa richiesto dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 155 del 2006;
 - 2) il settore di utilità sociale, fra quelli previsti dalle lettere a), c), e), f), g), dell'articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 155 del 2006, nel quale l'impresa opera;
 - 3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:

- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;
 - c) di essere un operatore biologico iscritto al Sistema informativo biologico di cui al decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico), ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ovvero di esercitare le attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, nel rispetto dei principi di produzione biologica dettati dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4 (sistema di produzione di agricoltura integrata);
 - d) di svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3, della legge regionale;
 - e) attestazione dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale ove insiste l'impresa che accerta che la conduzione delle attività della fattoria sociale avviene in attuazione degli interventi e dei servizi alla persona previsti dai Piani di zona di ambito, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della 8 novembre 2000, n. 328), nelle aree di intervento descritte dagli articoli da 27 a 38 della medesima legge regionale n. 11 del 2007.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di iscrizione al REFAS è corredata anche dalla seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000, con il quale il richiedente attesta:
 - 1) di essere iscritto all'albo delle imprese e degli enti cogestori dei piani terapeutici riabilitativi individuali (PTRI) di cui alla deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2012, n. 483 (Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute. Adozione linee guida ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 1/2012);
 - 2) l'azienda sanitaria locale, l'ambito territoriale sociale, le attività realizzate e le aree diritti in cui si opera e il numero delle persone svantaggiate coinvolte nelle predette attività ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 483 del 2012;
 - 3) la previsione, nel proprio statuto e nell'atto costitutivo, dell'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e dell'esercizio di una o più delle attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 6

Responsabilità delle fattorie sociali iscritte al REFAS

1. Per lo svolgimento delle attività esercitate la fattoria sociale ha le specifiche autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dai competenti Enti a tanto preposti.
2. L'iscrizione al REFAS non libera in alcun modo l'impresa dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte.
3. Il soggetto iscritto al REFAS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.
4. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel caso del venir meno dei

requisiti minimi, il soggetto interessato fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), eventuali controdeduzioni.

5. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REFAS ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 7 Controlli

1. La Regione, attraverso i propri uffici di competenza, anche in collaborazione con altri Enti competenti per materia, si riserva in ogni momento, con preavviso, di effettuare controlli in loco presso le sedi dei soggetti iscritti al REFAS, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Per agevolare tale tipo di audit i funzionari incaricati si serviranno di apposita lista di controllo.
2. Il legale rappresentante o la persona da lui delegata è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo, consentendo loro l'accesso alle sedi interessate, compresa quella della fattoria sociale.
3. Se dai risultati dei controlli si sono riscontrate irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione al REFAS, la Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero notificherà la contestazione al legale rappresentante del soggetto riconosciuto, stabilendo un termine congruo, per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità.
4. In mancanza di regolarizzazione della posizione entro i termini indicati, l'ufficio stesso avvia la procedura di revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal REFAS.

Art. 8 Registro regionale degli Orti sociali della Campania (REOS)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale è istituito, presso la Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), per favorire e promuovere le attività degli orti sociali in Campania, riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.
2. Al REOS possono essere iscritti esclusivamente gli Enti pubblici proprietari o gestori dei terreni destinati ad orti sociali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), secondo le modalità di cui all'articolo 10.
3. La valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione al REOS è effettuata dalla commissione interna regionale di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 9 Requisiti per l'iscrizione al REOS

1. Per l'iscrizione al REOS gli Enti pubblici:
 - a) individuano i terreni da destinare ad orti sociali di cui hanno il possesso o la disponibilità;
 - b) regolamentano le modalità di assegnazione, di gestione e di conduzione del terreno, nel rispetto della legge e del presente regolamento;

- c) provvedono all'assegnazione degli orti e si obbligano alla successiva comunicazione dei relativi provvedimenti al registro.

Art. 10

Domanda per l'iscrizione al REOS

1. Per l'iscrizione al REOS, gli Enti pubblici inoltrano alla Regione Campania - Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, una domanda completa della seguente documentazione:

- a) elaborati grafici inerenti l'area interessata;
- b) relazione con l'indicazione:
- 1) della denominazione e dei destinatari degli orti;
 - 2) delle modalità e della durata di affidamento;
 - 3) delle coltivazioni prevalenti praticate;
 - 4) delle tecniche di coltivazione adottate;
 - 5) delle eventuali collaborazioni e consulenze tecnico-agronomiche in atto o previste;
 - 6) delle attività formative e di aggiornamento tecnico svolte o previste dirette ai soggetti assegnatari degli orti;
 - 7) delle attività praticate per la promozione e l'organizzazione di eventi di aggregazione e socializzazione;
 - 8) delle attività di servizio garantite (manutenzione, vigilanza, pulizia delle aree comuni, smaltimento rifiuti, controllo, erogazione idrica, assicurazioni, ecc.).

Art. 11

Responsabilità dei soggetti pubblici iscritti al REOS

1. Il soggetto iscritto al REOS è tenuto al mantenimento delle attività e dei requisiti posseduti in sede di richiesta di iscrizione e a comunicare alla competente Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero ogni eventuale variazione sopraggiunta.
2. La documentazione aggiornata in sostituzione di quella originaria è istruita dalla commissione interna regionale di cui al comma 4 dell'articolo 3; nel caso del venir meno dei requisiti minimi, il soggetto richiedente fa pervenire entro i tempi stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, eventuali controdeduzioni.
3. La mancata comunicazione di variazioni determina l'avvio della procedura di revoca e la conseguente cancellazione del soggetto inadempiente dal REOS.
4. L'iscrizione al REOS non libera in alcun modo i soggetti di cui al comma 1 dagli obblighi di legge relativi alle attività svolte negli orti sociali.

Art. 12

Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale in Campania

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale è istituito, presso la Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto dall'assessore delegato all'agricoltura o suo rappresentante, che lo presiede e lo convoca, e da:

- a) l'assessore delegato alle politiche sociali o suo rappresentante, con funzione di vice presidente;
 - b) due dirigenti o funzionari appartenenti alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
 - c) due dirigenti o funzionari appartenenti alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;
 - d) tre rappresentanti per le organizzazioni professionali agricole regionali;
 - e) tre rappresentanti per gli organismi del terzo settore.
3. L'individuazione degli organismi di cui alle lettere d) ed e) cui chiedere le designazioni dei relativi rappresentanti è curata dalle strutture amministrative regionali competenti per le rispettive materie.
 4. Gli scopi e le funzioni dell'Osservatorio sono quelli declinati nell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, che qui si richiamano integralmente.
 5. La nomina dei componenti dell'Osservatorio avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. L'incarico ha durata triennale oppure decade a seguito dello scioglimento della Giunta regionale.
 6. All'atto dell'insediamento, l'Osservatorio nomina il segretario tra i dirigenti e i funzionari regionali componenti dello stesso.
 7. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
 8. L'Osservatorio presenta al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ordine alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale.
 9. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative competenti in materia, a cui può chiedere informazioni e documentazione a corredo, sia pure nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza, identità personale e diritto alla protezione dei dati personali.
 10. Le attività a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.
 11. Per la trattazione di specifici argomenti, il Presidente, anche su proposta del vice presidente, può invitare alle riunioni dell'Osservatorio, in audizione, altri soggetti pubblici e privati, nonché enti di ricerca e istituti universitari.
 12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e funzionali già previste a legislazione vigente.
 13. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 13

Logotipo regionale e riserva d'uso della denominazione fattoria sociale

1. La Regione, attraverso le strutture amministrative competenti, promuove la realizzazione di un logotipo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle attività e delle produzioni agricole derivate dalle fattorie sociali della Campania.
2. Il logotipo è costituito da una rappresentazione grafica e dalla dicitura "Fattoria sociale", seguita dal nome, acronimo o denominazione dell'impresa.
3. Le caratteristiche tecniche e grafiche del logotipo sono definite unitamente al disciplinare d'uso adottato dalla Giunta regionale.
4. Il logotipo è di proprietà della Regione Campania che si riserva di registrarlo secondo le norme vigenti in materia.
5. Il logotipo è concesso in uso esclusivamente alle fattorie sociali iscritte al REFAS di cui all'articolo 3.

6. Gli Enti pubblici, per finalità di carattere istituzionale e promozionale, possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 14

Attività di informazione e promozione

1. La Regione promuove:
 - a) la diffusione e la conoscenza dell'agricoltura sociale, delle fattorie e degli orti sociali presenti sul territorio regionale e delle attività e dei servizi da essi offerti;
 - b) l'integrazione e la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, mediante la stipula di convenzioni o altri atti d'intesa, con il coinvolgimento attivo degli organismi operanti nel terzo settore, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni e degli enti pubblici locali;
 - c) la qualificazione dei servizi offerti attraverso la legge regionale e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare attraverso interventi innovativi nel campo dell'agricoltura sociale;
 - d) attraverso le proprie strutture di competenza la costituzione delle reti regionali, rispettivamente delle fattorie sociali e degli orti sociali, con funzione di promozione, informazione ed assistenza tecnica e metodologica ai soggetti appartenenti alle reti medesime.
2. Nell'ambito delle strategie di sviluppo e degli interventi volti a promuovere la filiera corta e il chilometro zero in agricoltura, la Regione promuove e favorisce la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
3. A cura della struttura amministrativa competente della Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sull'agricoltura sociale recante:
 - a) i dati statistici ed informativi provenienti dall'applicazione del presente regolamento, compresi i Registri di cui agli articoli 3 e 8;
 - b) la composizione e l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 12;
 - c) informazioni utili sugli eventuali regimi di aiuto previsti dalla normativa vigente nel campo dell'agricoltura sociale;
 - d) le attività poste in essere dalla Regione e dagli altri soggetti referenti in materia;
 - e) ogni altra comunicazione utile inerente l'agricoltura sociale.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese già iscritte nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 6 luglio 2007 (Definizioni delle caratteristiche funzionali della fattoria sociale per la promozione di programmi di sviluppo sostenibile nella Regione Campania) e al decreto di attuazione n. 145 del 28 aprile 2008 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione regionale per danni causati a terzi e derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti e per comportamenti sistematici od occasionali non conformi alle norme vigenti da parte degli iscritti al REFAS e REOS.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot. n. 2149 /UDCP/GAB/UL


del 05-02-2014

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0108235 14/02/2014 09,26

Mitt. : CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL P. ...
Ass. : 520625 UOD Tutela qualità, tracciabilità...

Classifica : 11.1.5. Fascicolo : 14 del 2014



p.c.

Al Capo dipartimento salute e
risorse naturali

Al Capo dipartimento istruzione,
ricerca, lavoro, politiche culturali,
tempo libero

Al Direttore generale politiche agricole,
alimentari e forestali

Al Direttore generale formazione,
lavoro, politiche sociali e giovanili,
pari opportunità

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Segretario di Giunta

LORO SEDI

Oggetto: richiesta parere articoli 4 e 5 regolamento di attuazione L.R. n. 5 del 2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali).

Si riscontra la richiesta di parere inerente l'oggetto trasmessa con nota n. 6948 del 30/1/2014 del Dipartimento della salute e delle risorse naturali.

In merito si partecipa che lo scrivente, agli esiti del carteggio intercorso con i referenti delle AGC Sviluppo attività settore primario e politiche sociali, con parere n. 10976 dell'8 luglio 2013 ha riformulato gli articoli 4 e 5 ed ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento, allegando il relativo testo da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Con la attuale richiesta, n. 6948 del 30/1/2014, si sottopone nuovamente all'esame di questo Ufficio un articolo 5 che nel suo tenore letterale è identico a quello esaminato con i pareri n. 6345 del 23/4/2013 e n. 10976 dell'8/7/2013, adducendo una interpretazione dell'articolo 2 della legge regionale che non trova rispondenza nel tenore letterale della legge medesima, come già partecipato da questo Ufficio in sede dei precedenti esami della proposta regolamentare. Le medesime erronee presupposizioni interpretative conducono i proponenti dapprima ad una riscrittura dell'articolo 4 del regolamento e, conseguentemente, alla predetta riproposizione dell'articolo 5.

In riscontro alla richiesta di parere di cui alla nota n. 6948 del 30/1/2014 si rinnova, pertanto, quanto partecipato con i richiamati pareri n. 6345/2013 e n. 10976/2013.



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Al contempo, atteso che l'agricoltura sociale descritta dalla legge regionale n. 5 del 2012 (articolo 1, Finalità) costituisce strumento per l'attuazione delle politiche sociali e degli interventi alla persona nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali descritto dalla legge regionale n. 11/2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), eventuali ulteriori modifiche al testo regolamentare già licenziato da questo Ufficio sono da proporre, per il dovuto esame, anche a cura del Dipartimento all'istruzione e alle politiche sociali e della Direzione generale alle politiche sociali.

Antonio Ferrara